



Città di Capri
Città Metropolitana di Napoli

**Regolamento per il servizio da piazza di
facchinaggio e trasporto merci per conto terzi.**

PREMESSA

È nell'interesse dell'Amministrazione Comunale disciplinare il servizio da piazza di trasporto e deposito di bagagli nonché trasporto merci per conto terzi nell'ambito del territorio della Città di Capri e specificamente nelle zone di cui al successivo articolo 7.

Il Consiglio Comunale, giusta Deliberazione n. 15 del 4 maggio 2012, ha riconosciuto, anche per le peculiarità e la conformazione del territorio, il carattere di pubblico interesse del servizio da piazza di facchinaggio e trasporto bagagli.

Art. 1 – Definizione del servizio e normativa applicabile

1. Sono considerate attività di facchinaggio quelle attività svolte, con l'ausilio di carrelli a trazione elettrica complementari alla movimentazione delle merci, dei bagagli e dei prodotti in favore di chiunque intende avvalersene, presso le aree di carico e scarico individuate dal Comune, ovvero presso la sede operativa, ovvero presso le abitazioni private, le attività commerciali e alberghiere insistenti nel territorio della Città di Capri.
2. Il servizio di facchinaggio e trasporto bagagli è disciplinato dal D.L. n. 7/2007 convertito in Legge n. 40/2007, all'articolo 10 comma 3, dalla Legge n. 57/2001 all'articolo 17, dal D.M. 30 giugno 2003 n. 221 recante *"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio e ulteriori indicazioni applicative"*, dal D. Lgs. n. 59/2010 all'articolo 72, dalla Legge n. 124/2015, dal D. Lgs. n. 222/2016 e dalle norme contenute nel presente Regolamento.
3. Per la peculiarità del servizio, come detto svolto con l'ausilio di carrelli a trazione elettrica, si applica, inoltre, il Codice della Strada ed il Regolamento Comunale per la circolazione dei carrelli a trazione elettrica e per il rilascio delle relative autorizzazioni (approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 31.05.2023).

Art. 2 – Contingente dei veicoli

1. Il numero delle autorizzazioni alla circolazione dei carrelli a trazione elettrica da rilasciare, in favore di un unico aggiudicatario, per il servizio di facchinaggio e trasporto bagagli, è stabilito in complessive otto, di cui uno per trasporto alimentare, come sancito dal Regolamento Comunale indicato nel comma terzo del precedente articolo.

Art. 3 – Condizioni d'esercizio

1. Il servizio di facchinaggio e di trasporto da piazza deve essere esercitato, mediante l'utilizzo di carrelli a trazione elettrica, esclusivamente dall'impresa aggiudicataria, attraverso personale dipendente ovvero di componenti la compagine sociale purché in possesso di idoneo titolo abilitativo richiesto dal Codice della Strada per la conduzione dei veicoli adibiti al servizio, con espresso divieto di adibire i veicoli ad uso diverso dal servizio di facchinaggio.
2. Per le peculiarità del servizio e la conformazione morfologica del territorio ed al fine di favorire una costante reperibilità anche per il deposito e per lo smistamento e la consegna dei bagagli e delle merci, nonché per la immediata interoperabilità con altre imprese di trasporto per conto terzi, ovvero spedizioni e similari, l'impresa aggiudicataria del servizio dovrà detenere la disponibilità materiale e giuridica, nell'ambito del territorio comunale e specificamente nel circondario contrassegnato come ZONA 1 di cui al successivo articolo sette, di un locale accessibile al pubblico, adeguatamente delimitato, idoneo all'accoglienza della clientela, nonché per il deposito e la custodia, in attesa delle operazioni di smistamento della merce e dei bagagli, nonché allo stazionamento di un numero di veicoli non inferiore a otto, nonché di adeguata area privata o pubblica per le operazioni di carico e scarico delle merci e dei bagagli.
3. Ai fini del rilascio della concessione, l'impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane e dovrà aver presentato Segnalazione certificata di inizio attività per imprese di facchinaggio alla Camera di Commercio.

Art. 4 – Rilascio e validità della concessione

1. Il Funzionario Responsabile del Settore competente provvede alla stipula del contratto nelle forme

previste dal vigente Codice dei contratti pubblici dandone formale comunicazione agli interessati. Per motivate ragioni, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula.

2. La concessione ha validità di anni 10 dalla data di rilascio.
3. In qualsiasi momento la concessione può essere sottoposta a controllo al fine di accettarne la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge nonché il rispetto del presente Regolamento. Qualora venga verificata la mancata permanenza dei suddetti requisiti, la concessione verrà revocata.

Art. 5 – Caratteristiche dei veicoli – Riconoscibilità – Manutenzione e decoro dei veicoli - Sostituzione

1. Il titolare della concessione è tenuto a dotarsi, con carattere di uniformità, di un parco veicoli (carrelli a trazione elettrica) che, ai sensi del Regolamento Comunale per la circolazione dei carrelli a trazione elettrica, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
 - essere provvisti di idoneo segnale luminoso;
 - essere dotati di campanello del tipo usato per le biciclette, da usare solo in casi di emergenza;
 - essere contraddistinti dal colore giallo, ovvero da altro colore che verrà adottato a seguito di possibili modifiche del Regolamento Comunale in materia di circolazione dei carrelli;
 - essere provvisti di cartello recante il numero di autorizzazione rilasciato dal Settore Comunale competente;
 - essere provvisti su entrambi i lati, in corrispondenza dell'alloggiamento del sedile, di iscrizione "servizio pubblico di facchinaggio" con indicazione del recapito telefonico;
 - di ogni altro prescritto contrassegno richiesto dalla normativa;
 - è vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria.
2. È obbligatorio avere a bordo:
 - a. la documentazione obbligatoria rilasciata dalla MTC per la circolazione in ottemperanza alle norme del Codice della Strada;
 - b. tariffario in lingua italiana ed inglese, consultabile a richiesta dell'utenza;
 - c. copia del Regolamento Comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata al Settore competente del Comune. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.
4. Il titolare della concessione è tenuto a mantenere i veicoli in buono stato di conservazione e di decoro, provvedendo alla loro pulizia giornaliera e radicale con cadenza settimanale.
5. L'Amministrazione Comunale dispone periodicamente, avvalendosi della Polizia Municipale, le necessarie verifiche sull'idoneità e sul decoro dei mezzi adibiti al servizio.
6. Per effettuare la sostituzione di un veicolo di servizio occorre chiedere il rilascio di apposita autorizzazione al Settore Comunale competente. Il nuovo veicolo dovrà essere idoneo al servizio di cui al presente Regolamento e possederne le caratteristiche previste.

Art. 6 – Divieto di trasferibilità della concessione

1. Per il suo carattere di servizio pubblico, a pena di revoca della concessione, è fatto assoluto divieto per l'assegnatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, lo svolgimento del servizio.

Art. 7 – Tariffe - Regole di espletamento del servizio

1. Il territorio della Città di Capri è suddiviso in n. 3 zone, come di seguito specificate:

1^ ZONA: Due Golfi, Via Padre Serafino Cimino, Via Le Botteghe, Via Fuorlovado, Via Longano, Via Listrieri, Via Camerelle;

2^ ZONA: Via Torina (fino a "Villa 4 venti"), Via Croce, Via Dalmazio Birago (fino al civico n. 29), Via Tiberio (fino alla località "il Barbone"), Via Matermania, Via Tuoro, Via Tragara, Via Matteotti, Via

Certosa, Via Campo di teste, Via Castiglione, Via Castello, Via Occhio Marino, Via Acquaviva, Via Sopramonte, Via Cesina;

3^ ZONA: tutto il territorio non compreso nella prima e nella seconda zona.

2. In relazione alla zona ed alle caratteristiche dei bagagli e della merce, saranno applicate le seguenti tariffe, divise per zona e tipologia e approvate ogni anno dalla Giunta Comunale, prendendo a riferimento quelle stabilite dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

	1^ ZONA	2^ ZONA	3^ ZONA
Colli e valigie a mano fino a 20 kg	€ 3,40	€ 5,50	€ 9,10
Colli e valigie a mano da 20,1 a 50 kg	€ 6,30	€ 7,90	€ 9,80
Colli e valigie a mano oltre 50 kg	€ 8,60	€ 11,80	€ 17,00

3. In occasione di particolari eventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo matrimoni, congressi, eventi, ecc.), è prevista la possibilità in deroga alle tariffe di cui sopra, di stipulare prezzi *a forfait*, che prevedano anche l'utilizzo del singolo veicolo, ovvero di derogare in senso favorevole al cliente rispetto alle anzidette tariffe;
4. L'impresa assegnataria dovrà garantire la reperibilità di almeno un facchino in ogni momento h 24 per 365 giorni all'anno, nessuna festività esclusa; inoltre una quota di almeno due unità operative dovrà essere presente nel punto di stazionamento individuato presso il locale indicato al comma 2 del precedente articolo 3, a partire dal primo ed a finire all'ultimo arrivo della terraferma, e dovrà coordinarsi affinché l'eventuale passaggio di servizio tra essa e i portabagagli portuali riduca al minimo la possibilità che i bagagli o le merci risultino, anche solo temporaneamente, privi di guardiania o in deposito sul suolo pubblico;
5. Per le partenze prima delle ore 7.00 e per gli arrivi successivi alle ore 22.00, il servizio potrà essere espletato previa prenotazione rispettivamente entro le ore 22.00 del giorno prima ed entro le 15.00 dello stesso giorno, pagando un sovrapprezzo del 50% sulle tariffe suddivise per zone;
6. L'impresa assegnataria, a richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla custodia dei bagagli in attesa di ritiro o di trasferimento da o per gli esercizi alberghieri, ricettivi, commerciali o domicili privati;
7. Ugualmente l'impresa assegnataria dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa, a tutela sia dei lavoratori sia dei terzi in qualsivoglia maniera coinvolti nel servizio;
8. L'impresa assegnataria, per le peculiarità del servizio, si impegna inoltre ad assumere, qualora se ne ravvisasse la necessità, residenti capresi in possesso dei requisiti di cui alla disciplina attribuita alla direzione provinciale di Napoli, come previsto dal DPR del 18 aprile 1994 n. 342;
9. L'impresa assegnataria si impegna infine ad applicare nei confronti del Comune tutto quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29/06/1994 in materia di trasporti gratuiti.

Art. 8 – Agevolazioni

1. Il trasporto di cose per conto terzi all'interno delle zone pedonali del territorio comunale deve avvenire a mezzo carrelli a trazione elettrica. A tal proposito, con Deliberazione n. 78 del 13 ottobre 1992, il Consiglio Comunale di Capri, nell'approvare le tariffe relative alle tasse di circolazione dei carrelli a trazione elettrica, ha riconosciuto una riduzione del 75% sulla tassa di circolazione dei carrelli di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio in oggetto, previa stipula di Convenzione con il Comune.

Art. 9 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di:
 - a. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;

- b. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c. Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento o nelle basi logistiche, a disposizione dell'utenza e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d. Aderire ad ogni richiesta di trasporto di merci, salvo che il trasporto debba avvenire fuori dall'ambito del territorio comunale;
- e. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sul corrispettivo del servizio;
- f. Caricare la merce della quale si effettua il trasporto e la consegna;
- g. Mantenere il veicolo di servizio pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- h. Effettuare il servizio di consegna delle merci nel minor tempo possibile;
- i. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto delle merci, per avaria o incidente.

Art. 10 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli adibiti al servizio di facchinaggio da piazza, possono rifiutare il servizio soltanto per legittimo impedimento, come il pieno carico, l'impossibilità di adeguato trasporto dovuto alla particolare natura delle merci, il guasto o l'avaria del veicolo o altri motivi giustificabili, informando direttamente il Settore comunale competente.

Art. 11 – Reclami

1. Presso il locale di cui al precedente articolo tre, in apposito supporto in posizione ben visibile, è indicato l'indirizzo ed il numero telefonico del Settore della Polizia Municipale cui possono essere inoltrati eventuali reclami, in lingua inglese ed italiana.

Art. 12 – Vigilanza e violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e, in seguito a reclami di terzi, può promuovere inchieste d'ufficio e accertare le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Art. 13 – Contestazione dell'addebito

1. Il Funzionario Responsabile del Settore Comunale competente, in caso di infrazioni al presente Regolamento, prima di adottare ogni provvedimento sanzionatorio, informa l'interessato ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss. mm. dell'inizio del procedimento di contestazione dell'addebito, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Art. 14 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge (Codice della Strada, L. 298/1974 e ss. mm., etc.), tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con:
 - a. Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss. mm. ii.;
 - b. Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la decadenza o la revoca della concessione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della concessione o ai suoi aventi causa nei casi di decadenza o revoca della stessa.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia uno dei soggetti di cui all'art. nove, l'illecito viene contestato anche al titolare della concessione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 15 – Sanzioni amministrative pecuniarie, misura e procedimento

1. Per ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune. Si applicano le norme contenute nella L. 689/81.

Art. 16 – Diffida

1. Il titolare della concessione che commetta, nell'arco di un anno, tre violazioni al presente Regolamento è soggetto a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo del Funzionario Responsabile del Settore Comunale competente, ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio. Nel provvedimento saranno espresse le condizioni che potranno comportare una successiva diffida.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui agli artt. 14 e 15.

Art. 17 – Decadenza dalla concessione

1. La concessione decade:
 - a. qualora il servizio non sia iniziato nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
 - b. per alienazione dei veicoli senza che gli stessi siano stati sostituiti;
 - c. per cancellazione o radiazione, per qualsiasi motivo, dal registro delle imprese oppure dall'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio e dal Registro delle imprese di facchinaggio.
2. La decadenza viene comunicata all'Amministrazione Provinciale, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. L'interessato, cui sia stato notificato il provvedimento di decadenza, dovrà restituire al Comune la concessione entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Art. 18 – Revoca della concessione

1. La concessione viene revocata:
 - a. per la perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 3 e per il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - b. per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque;
 - c. per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 10 giorni nell'arco di un anno;
 - d. per cessione, senza autorizzazione del Comune, della gestione del servizio;
 - e. a seguito di seconda diffida per qualsiasi violazione nel triennio precedente;
2. La revoca è pronunciata dal Funzionario Responsabile del Settore Comunale competente, con apposito provvedimento, e notificata all'interessato, che dovrà restituire al Comune la concessione entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 19 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della concessione, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 20 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale, contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze, che siano in contrasto o incompatibili con lo stesso.

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge applicabili in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera consiliare di adozione.